



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "G. GARIBALDI"

Via S. Rocco, nn. 28-30 81030 Castel Volturno (Ce)

TEL. 0823-763167 – FAX. 0823-763290 E-mail ceic87800x@istruzione.it

Codice Meccanografico: Ceic87800x - C.F. 93082170619



Circolare N. 3

Castel Volturno 12 settembre 2022

Alle famiglie degli alunni della Scuola secondaria di I grado
Ai docenti della Scuola secondaria di I grado
Al Direttore sga
E. p.c: AI responsabili di plesso Scuola secondaria di I grado
Ai docenti coordinatori di classe
Al Sito web
Agli Atti della scuola

OGGETTO: Validità dell'anno scolastico nella Scuola Secondaria di I grado (art. 5 del D. L.vo 62/2017)

Si comunica alle SS. LL. che, per l'anno scolastico in corso, trovano applicazione per gli alunni di tutte le classi di Scuola Secondaria di I grado le disposizioni sulla validità dell'anno scolastico contenute nel D. L.vo 62/2017, art. 5.

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Si precisa che vengono considerate come presenze le assenze che rientrano nella casistica: "alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura". In tal caso, la documentazione e i certificati medici (precisanti la durata effettiva della degenza) debbono essere consegnati entro 10 giorni dal rientro a scuola.

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dall'Istituto (viaggi di istruzione, visite guidate, campionati studenteschi, attività di orientamento, partecipazione a concorsi ecc.);
- ore e giorni di sospensione delle attività didattiche o chiusura plessi per ordinanze sindacali;
- entrate posticipate o uscite anticipate disposte dall'Istituto per motivi organizzativi;
- ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale;
- ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta la non validità dell'anno scolastico e, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del I ciclo.

Al fine di garantire la necessaria informazione ad alunni e famiglie, si esplicitano di seguito le deroghe al suddetto limite, deliberate nella seduta del Collegio dei docenti del 012/09/2022. Per i casi eccezionali e straordinari, congruamente documentati, l'Istituto ha stabilito, le seguenti deroghe al limite minimo di frequenza:

1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico di base o da Asl e/o presidi ospedalieri;
2. Rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento delle famiglie;
3. Particolare disagio familiare o personale di cui è conoscenza il consiglio di classe, debitamente documentati, anche mediante autocertificazione da parte dei genitori;
4. Assenze dovute a partecipazione ufficiale ad attività sportive e agonistiche, debitamente documentata, organizzate da società o federazioni riconosciute dal CONI a livello provinciale, regionale e nazionale o per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza.

Si premette che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

La documentazione e/o i certificati medici debbono essere consegnati in tempo utile presso la Segreteria dell'Istituto, o per il tramite del Coordinatore di classe. La documentazione, soggetta alla normativa sulla Privacy, sarà inserita nel fascicolo personale dell'alunno/a. Nei casi di assenza prolungata per i motivi di cui sopra, e comunque al rientro a scuola dell'alunno/a, sarà utile concordare con l'Istituzione scolastica un percorso di recupero/supporto didattico personalizzato.

Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili deve essere data comunicazione scritta preventivamente alla scuola. Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del I ciclo di istruzione.

I Coordinatori di classe avranno cura di monitorare le ore di assenza di tutti gli alunni e di fornire periodicamente ai genitori/tutori/affidatari puntuali informazioni sulla quantità oraria di assenze accumulate.

Si invitano i docenti alla puntuale registrazione delle assenze sul registro online.

Si invitano i genitori/tutori/affidatari a controllare periodicamente le assenze dovute a cause diverse da quelle per cui è concessa la deroga e a limitare le richieste di ingresso posticipato e/o uscita anticipata ai soli casi di estrema e comprovata necessità.

Si specifica che la frequenza scolastica, oltre che obbligatoria a norma di legge, è necessaria per consentire agli alunni di conseguire positivi esiti scolastici, partecipando alle attività didattiche proposte e sostenendo le periodiche verifiche necessarie ad accertare i livelli di profitto raggiunti.

Si confida nella massima collaborazione

Il Dirigente Scolastico

Elisabetta Corvino

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.L. 39/93*